

## Nota in merito alle nuove misure imposte con il DPCM 3 Novembre 2020

04 Novembre 2020 – versione 1.0

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale da SARS-CoV-2, si è reso necessario attuare misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

**Le nuove misure annullano e sostituiscono quelle del precedente DPCM del 24 Ottobre 2020.**

**Il provvedimento divide l'Italia in tre aree a seconda del livello di rischio.**

Di seguito, riportiamo le misure, i divieti e la validità.

### **Validità**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure saranno **in vigore dal 5 Novembre fino al 3 dicembre 2020.**

### **Le nuove indicazioni**

#### **❖ Articolo 1**

#### **Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

##### **- Limitazione spostamenti**

**Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.**

È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

##### **- Sospensione mostre, luoghi di cultura e musei**

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

##### **- Attività scolastiche**

**L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.**

**Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, la quale verrà svolta al 100 per cento tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.

**Le Università**, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria: **le attività formative e curriculari si svolgono a distanza;**

**Possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca.**

- **Corsi in materia salute e sicurezza**

Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i **corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.**

- **Sospensione Concorsi pubblici e privati**

È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

- **Attività commerciali**

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

- **Attività di ristorazione**

**Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00.**

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

**Dopo le ore 18,00** è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Resta sempre consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

- **Attività di ristorazione negli alberghi**

**Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti**, che siano ivi alloggiati.

- **Trasporto pubblico**

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, **è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.**

Questo coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti

❖ **Art. 2**

**Aree del territorio nazionale con scenario di ELEVATA GRAVITÀ e da un livello di RISCHIO ALTO**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno **“SCENARIO DI TIPO 3”** e con un livello di rischio “alto”.

Il Ministro della salute, **con frequenza almeno settimanale**, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, verifica il permanere dei presupposti relativi allo scenario di rischio, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

Le ordinanze definite dal Ministero Salute- Regione sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.

- **Limitazione spostamenti**

**È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dello Scenario 3**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

**Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.**

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il transito sui territori **dello Scenario 3** è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

**È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

- **Ristorazione**

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.**

❖ **Art. 3**

**Aree del territorio nazionale con scenario di MASSIMA GRAVITÀ e da un livello di RISCHIO ALTO**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno **“SCENARIO DI TIPO 4”** e con un livello di rischio “alto”.

Il Ministro della salute, **con frequenza almeno settimanale**, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, verifica il permanere dei presupposti relativi allo scenario di rischio, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

Le ordinanze definite dal Ministero Salute- Regione sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.

- **Limitazione spostamenti**

**È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dello Scenario 4, nonché all'interno dei medesimi territori**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

**Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.**

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il transito sui territori dello **Scenario 4** è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

- **Attività didattica**

La didattica a distanza è prevista al 100% oltre che per le scuole secondarie di secondo grado anche per il 2° e 3° anno delle scuole secondarie di 1° grado (scuole medie).

- **Attività commerciali al dettaglio**

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell' [Allegato23](#), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

**Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.** Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

- **Ristorazione**

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.**

- **Attività all'aperto**

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

- **Servizi alla persona**

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell' [Allegato24](#).

- **Smart-working**

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; **il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità agile da parte dei Datori di Lavoro privati, così come descritto nell'Art.5 comma 6 del DPCM 3 Novembre 2020.**

❖ **Art. 4**

**Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali**

Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, devono rispettare i contenuti:

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 **negli ambienti di lavoro** sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali;
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 **nei cantieri**, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali;
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 **nel settore del trasporto e della logistica** sottoscritto il 20 marzo 2020.

**Allegati**

❖ **Allegato 23**

- Commercio al dettaglio
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

#### ❖ **Allegato 24**

- Servizi per la persona
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

#### **Modello autodichiarazione**

È possibile scaricare il modello di autodichiarazione al seguente link, [Modello autodichiarazione editabile ottobre 2020](#) .

#### **Testo provvedimento**

- Per consultare le misure clicca al seguente link, [DPCM 3 Novembre 2020](#) .
- Per consultare gli allegati, clicca qui [Allegati DPCM](#) .